

LARES Italia

UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE - APS



La denominazione sociale è da ricondursi al mito dei Lari, in latino Lares, antiche divinità romane protettrici del focolare domestico e della famiglia, prima cellula di ogni società. La tradizione cristiana identificò i Lari con gli Angeli Custodi: una visione antica di un moderno concetto di Protezione Civile.

Statuto

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1

Comma 1

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "LARES Italia - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE - APS" in breve di seguito indicata anche come "LARES Italia" ovvero "Unione Nazionale" ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Comma 2

LARES Italia ha sede in Foligno via G. Oberdan, 123 presso il Centro Studi Città di Foligno. LARES Italia è altresì un'associazione di secondo grado (associazione di associazioni) ovvero LARES Italia e LARES Regionali.

L'Associazione, di conseguenza, ha facoltà di istituire altre articolazioni territoriali indipendenti o meno dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Comma 3

LARES Italia - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE ha durata illimitata.

Comma 4

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da eventuali Regolamenti, deliberati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale.

OGGETTO E ATTIVITÀ

Articolo 2

Comma 1

LARES Italia è apartitica, democratica, autonoma nelle sue iniziative ed attività e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in nessun modo a scopo di lucro, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi. Per il perseguimento di tali scopi si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi nello svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Comma 2

L'Associazione non ha finalità di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Comma 3

Essa ha anche l'obiettivo di consentire agli associati il concorso nella partecipazione alle attività di protezione civile, così come al D.Lgs. 1/2018 e ss.mm.ii., oltreché di esprimersi sulle problematiche e le argomentazioni inerenti il sistema della Protezione Civile di natura culturale, scientifica, tecnica, organizzativa e professionale.

Comma 4

LARES Italia ha lo scopo di coordinare, promuovere e potenziare sul piano nazionale le attività poste in essere dalle singole associate (LARES Regionali).

Comma 5

La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei propri associati in attività quali promozione di studi, iniziative e attività oggetto di interesse sociale, di favorire tra gli associati legami di collaborazione e solidarietà.

Comma 6

La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito nazionale ed internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni diverse.

Comma 7

Promuove ed effettua studi, ricerche, programmi, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza, anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni. Compie attività di sperimentazione, elabora progetti, anche su bandi locali, nazionali ed europei.

Pone come elemento cardine le attività di formazione e di informazione attraverso la realizzazione di corsi di studio e di specializzazione anche a distanza ove richiesto.

Comma 8

Promuove e svolge ogni iniziativa inerente le attività di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di vita nel settore della Protezione Civile nonché, con l'azione diretta, dei propri aderenti, opera al fine di tutelare l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, ovvero per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico e culturale nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 1/2018 e ss.mm.ii..

Comma 9

Può stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani e/o stranieri.

Comma 10

Svolge attività di promozione della cultura del volontariato, soprattutto quello di Protezione e Difesa Civile sia in ambito nazionale che internazionale.

Comma 11

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- a) somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- b) in caso di particolare necessità, e ove ritenuto opportuno per le esigenze di ordinario funzionamento amministrativo, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o professionale, anche ricorrendo ai propri associati;
- c) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.



ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 3

Comma 1

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) dai proventi derivanti da attività culturali, tecniche, editoriali, formative e didattiche, promosse dall'Associazione;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, eventi, raccolte pubbliche occasionali di fondi e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, le entrate diverse dalle quote, dalle contribuzioni, dai finanziamenti, dai lasciti e dalle donazioni devono riferirsi ad attività realizzate in via accessoria, o, comunque, promosse in via strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Comma 2

L'associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione con l'indicazione dei soggetti eroganti.

Tale vincolo è relativo alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni pubbliche, dell'Unione europea e di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari anche derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Comma 3

Il patrimonio dell'associazione è così costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- b) dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
- c) dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
- d) dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Articolo 4

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Comma 1

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Nazionale, che gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale e può essere consultato da ogni associato.

Comma 2

L'Assemblea Nazionale di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Comma 3

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ASSOCIATI

Articolo 5

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli associati di LARES Italia concorrono al perseguimento degli scopi associativi mediante sottoscrizione di quote associative e si suddividono in cinque categorie:

- a) Soci Regionali,
- b) Soci Accademici, Laureati e Specializzati,
- c) Soci Aderenti e Praticanti,
- d) Soci Sostenitori,
- e) Soci Onorari.

Comma 1

Soci LARES Regionali

Associati di LARES Italia sono le LARES Regionali regolarmente costituite, ammesse ed operanti.

Comma 2

Soci Accademici, Laureati e Specializzati

Sono considerati Soci Accademici (docenti, tecnici e ricercatori universitari), Laureati e Specializzati in possesso di un titolo accademico applicato alla Protezione Civile, coloro che svolgono o hanno condotto studi, ricerche e specializzazioni di tipo universitario direttamente riconducibili agli ambiti di Protezione Civile.

Si considerano direttamente ammessi alla tipologia di Soci Accademici, Laureati e Specializzati, i possessori di titoli accademici contenenti riferimenti espliciti alla Protezione Civile (es. laurea in Coordinamento delle Attività di Protezione Civile, laurea magistrale in Protezione e Difesa Civile, laurea in Attività di Protezione Civile, Laurea in Ingegneria per la Protezione Civile, Geologia per la Protezione Civile, Laurea in Scienze Ambientali per la Protezione Civile, laurea magistrale in Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile, Master in Protezione Civile, ecc...) e qualunque altro titolo universitario considerato idoneo dal Consiglio Nazionale e approvato attraverso delibera.

Comma 3

Soci Aderenti e Praticanti

Le persone fisiche disposte a concorrere al perseguimento degli scopi di LARES Italia e gli studenti universitari iscritti ai percorsi accademici descritti nel precedente comma.

Comma 4

Soci Sostenitori

Le Università, le Istituzioni e le Società pubbliche e private, gli Enti Locali, le Fondazioni, i Soggetti giuridici e le Associazioni.

Comma 5

Soci Onorari

Le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'associazione opera, nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio Nazionale.

Comma 6

Le persone fisiche riconducibili alla qualifica di Soci Aderenti e Praticanti e Soci Accademici, Laureati e Specializzati, possono aderire alla sede LARES Regionale di appartenenza territoriale se costituita o direttamente a LARES Italia all'interno del Gruppo LARES interregionale o comunque in funzione del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 6

Comma 1

Tutti i soci hanno diritto di voto e all'elettorato attivo e passivo con le modalità stabilite nei Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Comma 2

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Comma 3

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Comma 4

I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

Comma 5

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Comma 6

I soci sono tenuti al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Comma 7

L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dal Consiglio Nazionale a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, ivi compresa la dichiarazione di assenza di condanne penali, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato e viene trasmesso al richiedente, che può presentare ricorso avverso, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Nazionale o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberi sulle domande non accolte.

DIMISSIONI, ESCLUSIONE E DECADENZA DEL SOCIO

Articolo 7

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione, decadenza o recesso per causa di morte.

Comma 1

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Nazionale e opportunamente motivate.

Comma 2

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Comma 3

La decadenza avviene quando il socio, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento della quota associativa annuale.

Comma 4

La perdita di qualifica di socio diventa operante ad avvenuta annotazione nel libro soci.

Comma 5

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione e decadenza devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione, consentendo facoltà di replica.

Comma 6

Il socio cessato deve adempiere agli eventuali obblighi assunti sino al momento dell'operatività, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

Comma 7

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Comma 8

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 8

Comma 1

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali deliberate dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale e suddivise in relazione alle categorie dei Soci.

Comma 2

L'Associazione demanda a successivo regolamento i criteri di suddivisione delle quote e le modalità di adesione.

ORGANI

Articolo 9

Organi di LARES Italia sono:

- Il Presidente Nazionale,
- Il Segretario Nazionale,
- Il Tesoriere Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale.

Articolo 10 - Il Presidente Nazionale

Comma 1

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale e li presiede.

Comma 2

Il Presidente Nazionale resta in carica tre anni.

Comma 3

il Presidente, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può nominare con delega uno o più Vicepresidenti tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Comma 4

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l'obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Nazionale e possono, anche disgiuntamente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, firmare gli accordi non aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 11 - Il Segretario

Comma 1

Il Segretario è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, può essere scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e compie le mansioni delegate dal Presidente.



Articolo 12 - Il Tesoriere

Comma 1

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, può essere scelto tra i componenti del Consiglio Nazionale ovvero può coincidere con il Segretario e provvede ad incassare le quote associative, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull'andamento della cassa.

Comma 2

Il Tesoriere è delegato ai pagamenti ed è abilitato ad intrattenere i rapporti bancari con firma disgiunta del Presidente e compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 13 - Assemblea Nazionale

Comma 1

L'Assemblea Nazionale è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o qualora lo richiedano almeno un decimo dei soci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.
- c) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Comma 2

L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea Nazionale convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Comma 3

L'Assemblea Nazionale ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Comma 4

Spetta alla competenza dell'Assemblea Nazionale ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente Nazionale,
- b) elezione del Consiglio Nazionale,
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- e) determinazione annuale delle quote sociali di adesione,
- f) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Nazionale,
- g) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Comma 5

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o nei casi in cui l'Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno.



Comma 6

Ogni socio ha diritto di esprimere il voto secondo le modalità stabilite nei Regolamenti approvati dall'Assemblea.

Comma 7

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Comma 8

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Comma 9

Spetta alla competenza dell'Assemblea Nazionale straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 degli aventi diritto e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.

Articolo 14 - Consiglio Nazionale

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale composto da minimo cinque a massimo otto membri.

Comma 1

I primi cinque membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale.

I restanti tre membri vengono eletti tra i rappresentanti delle LARES Regionali costituite, uno per ripartizione territoriale Nord, Centro e Sud secondo la seguente suddivisione:

- a) Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige)
- b) Centro (Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo)
- c) Sud (Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)

Comma 2

Il Consiglio Nazionale resta in carica tre anni e comunque fino all'insediamento del successivo Consiglio Nazionale.

Comma 3

La convocazione del Consiglio Nazionale è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Nazionale stesso.

Comma 4

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Comma 5

Il Consiglio Nazionale:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'Assemblea Nazionale il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;



- c) redige e presenta all'Assemblea Nazionale il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea Nazionale.

Comma 6

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Nazionale sono previste almeno le seguenti figure:

- a) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea Nazionale)
- b) 14 Consiglieri Nazionali (eletti direttamente dall'Assemblea Nazionale)
- c) Massimo 3 Consiglieri Nazionali quali rappresentanti delle LARES Regionali secondo la suddivisione Nord, Centro e Sud (se costituite art. 13 comma 1)

Comma 7

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, può proporre la revoca del Presidente. In caso di revoca, dimissioni o comunque in tutti i casi in cui venga meno il Presidente, il Consiglio Nazionale può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese, eleggere al suo interno un Presidente e provvedere, senza indugio, a convocare l'Assemblea Nazionale che ratifichi l'elezione così effettuata.

La mancata ratifica della revoca del Presidente comporta la decadenza del Consiglio Nazionale e la immediata elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Comma 8

Per il componente del Consiglio Nazionale l'assenza non giustificata da particolari motivi a tre riunioni consecutive comporta la sua decadenza.

Comma 9

Nell'ipotesi di decadenza di un proprio componente, come pure in quelle di dimissioni e/o impedimento definitivo, il Consiglio Nazionale provvede senza indugio indire nuove elezioni per la sostituzione del solo componente decaduto.

COSTITUZIONE, AMMISSIONE, COORDINAMENTO E COMMISSARIAMENTO DELLE LARES REGIONALI

Articolo 15

Comma 1

Le LARES Regionali hanno un ambito territoriale di tipo regionale e si costituiscono con il supporto e la collaborazione di una o più strutture universitarie appartenenti all'ambito regionale.

Comma 2

All'atto della costituzione della LARES Regionale i soci fondatori devono approvare uno statuto che sia conforme ai principi di LARES Italia. Tali principi sono raccolti in una modello di statuto di LARES Regionale deliberato dal Consiglio Nazionale di LARES Italia.

Comma 3

Gli associati delle LARES Regionali concorrono al perseguimento degli scopi associativi mediante sottoscrizione di quote associative (secondo le direttive nazionale e regionali) e si suddividono in tre categorie:

- a) Soci Accademici, Laureati e Specializzati (art. 5 comma 2),

- b) Soci Aderenti e Praticanti (art. 5 comma 3),
- c) Soci Sostenitori (art. 5 comma 4).

Comma 4

E' vietata la sovrapposizione di più LARES Regionali sullo stesso ambito territoriale, ovvero una sola LARES Regionale per regione.

Comma 5

Le LARES Regionali devono:

- a) essere operose ed attive per il perseguimento degli scopi prefissati,
- b) svolgere funzioni propositive verso LARES Italia,
- c) uniformarsi ai dettami dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale, dello Statuto Nazionale e/o qualunque altro Regolamento adottato da LARES Italia – UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE.

Comma 6

I Coordinatori Territoriali coincidono con la carica di Consigliere Nazionale eletti tra i rappresentanti delle LARES Regionali secondo la suddivisione Nord-Centro-Sud (art. 13 comma 1) e svolgono le seguenti attività:

- a) propongono alle LARES Regionali di competenza territoriale, su proposta del Consiglio Nazionale, iniziative da svolgersi a livello locale e/o interregionale;
- b) tengono contatti tra il Consiglio Nazionale e le LARES Regionali curando la diffusione dell'informazione e dei rapporti istituzionali;
- c) propongono al Consiglio Nazionale l'ammissione delle LARES Regionali aventi sede nell'area di propria competenza;
- d) propongono il sostituto del Presidente della LARES Regionale sospeso per inattività;
- e) si attivano nel territorio per la costituzione di nuove LARES Regionali o per la riattivazione di quelle inattive.

Comma 7

Le LARES Regionali, che risultano essere inadempienti verso lo Statuto e i regolamenti o non in regola con gli esercizi finanziari, possono essere dichiarate Commissariate, con delibera del Consiglio Nazionale.

Il Commissario verrà designato dal Consiglio Nazionale e avrà il compito di risolvere e stabilizzare la struttura della LARES Regionale in questione nonché avviare le votazioni del nuovo Consiglio Regionale.

COORDINAMENTO GESTIONALE, TECNICO E OPERATIVO (DIRETTORE)

Articolo 16

Il Presidente ha facoltà, al presentarsi di particolari esigenze funzionali dell'Associazione, di nominare un Direttore che esercita le funzioni gestionali, organizzative e tecniche dell'Associazione.

Comma 1

Il Direttore non è un organo e per lo svolgimento del suo incarico può essere previsto un compenso di natura economica fissato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Comma 2

Il Direttore:

- a) cura la gestione dell'Associazione, garantendo il perseguimento degli obiettivi della medesima,
- b) cura la corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale,
- c) organizza le attività e i programmi disposti direttamente dal Presidente e dagli organi associativi,
- d) assicura il coordinamento delle attività dell'Associazione, dirige il personale e coordina l'attività dei collaboratori,



- e) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale non esercitando diritto di voto,
- f) esercita tutti i compiti non attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE

Articolo 17

Comma 1

Il Consiglio Nazionale può nominare un Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che svolge funzioni consultive e di proposta per il Consiglio Nazionale, assistendo quest'ultimo, su richiesta del medesimo, con pareri non obbligatori e non vincolanti esclusivamente di natura tecnica, giuridica e scientifica.

Comma 2

Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ed il suo Coordinatore sono nominati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Nazionale.

Comma 3

Il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale è variabile e si considera valido con un minimo di tre componenti.

Comma 4

I componenti sono scelti in base alle loro comprovate competenze attinenti ai settori di attività scientifica, didattica, tecnica, giuridica ed amministrativa dell'Associazione.

Comma 5

La composizione, la nomina e le norme di funzionamento del Comitato sono regolati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Comma 6

L'incarico è incompatibile con quello di componente di uno degli altri Organi dell'Associazione.

Comma 7

I membri del Comitato restano in carica per un periodo di due anni e possono essere riconfermati.

Comma 8

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o recesso per causa di morte

Comma 9

Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale decide validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti, prevale quello del Coordinatore o di chi ne fa le veci.

Comma 10

Partecipa di diritto alle riunioni del Comitato il Consigliere Nazionale delegato.

MODIFICHE DELLO STATUTO NAZIONALE E DEGLI STATUTI REGIONALI

Articolo 18

Comma 1

Le proposte di modifiche allo Statuto Nazionale vengono deliberate dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.



Comma 2

Le proposte di modifiche allo Statuto di una LARES Regionale devono essere trasmesse e ratificate in Assemblea Nazionale per la loro approvazione, che ne verifica la compatibilità con lo Statuto Nazionale e con i principi ispiratori di LARES Italia. La mancata comunicazione di variazioni apportate ad un precedente statuto ovvero il mancato adeguamento a eventuali rilievi e modifiche indicate determina causa di commissariamento della LARES Regionale.

Comma 3

Il Consiglio Nazionale, può richiedere alle LARES Regionali l'apporto di modifiche o integrazioni agli Statuti Regionali, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste di LARES Italia. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta il commissariamento della LARES Regionale.

SCIoglimento

Articolo 19

Comma 1

L'Assemblea Nazionale straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Comma 2

In caso di scioglimento l'Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

Comma 3

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altro ETS, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, che salva diversa destinazione imposta dalla legge, nomina il liquidatore, per devolvere il patrimonio ad altri ETS aventi analogo scopo, in caso di scioglimento per qualunque causa. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

Comma 1

LARES Italia può dotarsi di Regolamenti, predisposti ed approvati dal Consiglio Nazionale, ovvero da apposite commissioni o gruppi di lavori.

Comma 2

Tutte le delibere prese in conformità del presente Statuto vincolano anche le LARES Regionale e i Soci tutti, assenti o dissenzienti.

Comma 3

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, e del Decreto Legislativo n.117 del 2017.

EMBLEMA

Articolo 21

Comma 1

Il segno distintivo di LARES Italia e delle LARES Regionali è rappresentato, oltre che dalla loro denominazione (esempio per LARES Italia "UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE" esempio per la LARES Regionale "LARES Umbria – UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE"), da un sigillo di forma circolare bipartito come di seguito meglio descritto:

- a) In alto è raffigurato il busto del grifo coronato e rampante caratterizzato con un libro, simbolo dello studio.
- b) In basso sono riprodotte in forma stilizzata le mani tratte da "La creazione di Adamo", capolavoro universale del genio di Michelangelo, che decora la volta della cappella Sistina nella Città del Vaticano.
- c) La scritta di colore bianco LARES unisce in uno i due semicerchi.
- d) Il sigillo è rosso e blu, è circondato e completato dal motto "SCIENTIA AUCTORITAS HABILITAS" e dalla scritta "ITALIA" per la struttura nazionale, con il nome delle regioni per le articolazioni territoriali.

Comma 2

Il marchio di LARES rievoca le caratteristiche distintive e cromatiche del sigillo dell'Università degli Studi di Perugia, quale prima Università che ha rappresentato e sostenuto la fondazione dell'Associazione.

